

Roma, 20/05/2026 Prot. n. 27

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria

Dott.ssa Lina Di Domenico

Al Direttore Generale del personale

Dott.ssa Mariaisabella Gandini

Sede

Oggetto: Richiesta di immediata attivazione degli interPELLI di assestamento in vista delle imminenti procedure di assunzione e stabilizzazione del personale. Applicazione art. 30 D.Lgs. 165/2001 e art. 7 dell'Accordo sulla mobilità del 15 luglio 2020 e successivo Addendum del 22 marzo 2023.

La scrivente, in continuità con la diffida già notificata il 25 luglio 2025 in ordine al bando di concorso per 2.970 unità - e a fronte dell'avvicinarsi delle imminenti prese di possesso conseguenti alla validazione della graduatoria del 14 aprile 2026 e dell'imminente decorrenza, dal 1° luglio 2026, delle stabilizzazioni del personale PNRR i cui avvisi sono stati pubblicati il 16 marzo 2026 - rappresenta a codesta Amministrazione l'improrogabile urgenza di dare corso, prima e separatamente per ciascuna procedura, all'interpello di assestamento previsto, in via vincolante, dall'art. 7 dell'Accordo sulla mobilità del personale del Ministero della Giustizia del 15 luglio 2020 e dal relativo Addendum del 22 marzo 2023.

Si rammenta che la previa attivazione delle procedure di mobilità del personale già in servizio, lungi dal rappresentare un mero adempimento di natura pattizia, costituisce attuazione di un principio di rango primario sancito dall'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le amministrazioni pubbliche, prima di bandire concorsi e prima di procedere alle relative immissioni in ruolo, sono tenute ad attivare le procedure di mobilità destinate alla copertura dei posti vacanti con il personale già in servizio.

L'art. 7 dell'Accordo del 15 luglio 2020 e l'Addendum del 22 marzo 2023 costituiscono, per il personale del Ministero della Giustizia, la puntuale declinazione di tale principio.

L'adempimento, conseguentemente, precede ogni nuova immissione in ruolo e non ammette eccezione, neppure laddove l'assunzione avvenga per scorrimento di graduatoria, per stabilizzazione del personale a tempo determinato o nell'ambito delle procedure straordinarie collegate al PNRR.

La scrivente ha ricevuto numerose segnalazioni dal personale legittimato alla partecipazione all'interpello, che esprime grande preoccupazione, in particolare, per la pubblicazione delle sedi destinate all'assunzione di 2.600 unità nell'area degli Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, oltre alle imminenti immissioni in ruolo di ulteriori 370 Funzionari giudiziari conseguenti al medesimo concorso (Codice 1) e alle prossime stabilizzazioni di 9.119 unità di personale PNRR - Addetti UPP, Tecnici di amministrazione e Operatori data entry - i cui avvisi sono stati pubblicati il 16 marzo 2026, con decorrenza dell'assunzione a tempo indeterminato dal 1° luglio 2026. In molti casi si tratta di sedi ambite dai dipendenti già in organico presso altre sedi che, non essendo destinatari di provvedimenti di distacco o di applicazione temporanea, possono accedervi esclusivamente attraverso l'interpello di assestamento.

La rassicurazione da parte dell'Amministrazione circa il «congelamento» dei posti da destinare all'interpello lascia non poche perplessità in ordine ai criteri adottati per l'individuazione del numero dei posti e delle sedi: il timore diffuso tra i dipendenti, e condiviso dalla scrivente, è che l'Amministrazione si sia limitata a considerare i soli posti occupati dai destinatari di provvedimenti di applicazione o di distacco temporaneo. Una scelta del genere, se fosse questa, andrebbe a penalizzare tutto il personale in servizio che da anni aspetta in silenzio un interpello per ricongiungersi ai propri affetti e non ha alcun titolo per avvicinarsi con procedure fuori dalle ordinarie. Questi colleghi sono attualmente, a nostro avviso, "invisibili".

La medesima criticità si presenta, e si presenterà sistematicamente, per ogni ulteriore procedura di assunzione e di stabilizzazione attualmente programmata: in assenza dell'interpello di assestamento preventivo, i posti disponibili nelle sedi più ambite saranno saturati dalle nuove immissioni in ruolo, precludendo per anni a venire ogni residua possibilità di trasferimento al personale già in servizio.

Tale linea di condotta espone l'Amministrazione a un rischio concreto e immediato di contenzioso seriale. È sufficiente, infatti, che un solo dipendente legittimato alla partecipazione all'interpello presenti istanza di trasferimento e se la veda respinta in ragione dell'avvenuta saturazione del posto da parte di nuove assunzioni, per attivare un ricorso giurisdizionale dall'esito probabilmente favorevole stante l'omessa attivazione dell'interpello di assestamento prima delle assunzioni che costituisce violazione diretta non soltanto di un obbligo pattizio puntuale e di immediata applicazione, ma altresì del principio di rango primario sancito dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001. Un "filone" trova precedenti analoghi nei primi anni duemila.

La presente richiesta si inserisce, peraltro, in una fase storica, di portata epocale, contraddistinta dalla rideterminazione delle dotazioni organiche territoriali del Ministero della Giustizia. Un'operazione di tale

ampiezza, mai prima conosciuta nella vita amministrativa di questo Ministero, richiede il massimo sforzo e l'impegno congiunto di tutte le parti coinvolte. In tale cornice, l'interpello di assestamento non rappresenta soltanto un adempimento formale: costituisce lo strumento ordinario attraverso il quale l'Amministrazione, prima ancora di reclutare nuove unità, deve assolvere alla propria funzione di valorizzazione del personale già in servizio.

La scrivente sollecita pertanto codesta Amministrazione a valutare, nell'ambito della rideterminazione delle dotazioni organiche, un ampliamento delle stesse oltre il fabbisogno minimo programmato, al fine di consentire al più ampio numero possibile di lavoratori di soddisfare le legittime aspirazioni di mobilità - territoriale, di sede, di profilo - nel pieno rispetto delle esigenze di servizio. Il riconoscimento di tali aspirazioni, oltre a costituire un fattore decisivo di benessere organizzativo e di motivazione del personale, contribuisce direttamente all'efficienza e alla qualità del servizio reso al cittadino.

La scrivente tiene a ribadire espressamente, e con la massima chiarezza, che l'attivazione dell'interpello di assestamento non determina alcuna riduzione del numero delle assunzioni programmate, né alcun ritardo nelle stabilizzazioni del personale precario o nelle prese di possesso dei vincitori di concorso.

Per quanto sopra esposto, si chiede a codesta Amministrazione l'immediata attivazione dell'interpello di assestamento ex art. 7 dell'Accordo del 15 luglio 2020 e dell'Addendum del 22 marzo 2023 per tutti i profili professionali interessati dalle imminenti procedure di assunzione e di stabilizzazione, prima e separatamente per ciascuna procedura, senza eccezione;

Si reitera, altresì, la proposta affinché la graduatoria di ciascun interpello di assestamento conservi validità per il biennio successivo alla pubblicazione (e comunque sino all'interpello nazionale seguente), ai sensi dell'art. 11, comma 5, dell'Accordo, con scorrimento esteso a tutte le sedi bandite, al fine di consentire la copertura dei posti che dovessero rendersi disponibili per pensionamenti, dimissioni o altre cause sopravvenute.

In attesa di cortese e tempestivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

Segretario Generale

(Claudia Ratti)
Claudia Ratti
CLAUDIA RATTI
2026.05.20 10:28:16
CN=CLAUDIA RATTI
C=IT
2.5.4.4=RATTI
2.5.4.42=CLAUDIA